



# COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Ufficio Socio Assistenziale

**Il Direttore di Settore**

**Servizi Sociali**

Resp. Ufficio Socio-Assistenziale

P.zza Italia, 5

Tel. 02/903.20.243/283

Orario di ricevimento al pubblico:

da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 12,00

Martedì pom. dalle 16,30 alle 19,00

Giovedì pom. dalle 14.30 alle 17,00

## **RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA' - ANNO 2016**

### **SUB PROCEDIMENTI**

---

### **DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO**

La concessione di assegni sociali a cura del Comune riguarda le seguenti prestazioni economiche:

- Assegno per il nucleo familiare fino a € .141,30 = mensili per 13 mensilità ;
- Assegno di maternità fino a € . 338,89 = mensili nel limite massimo di 5 mensilità.

#### **Assegno per il nucleo familiare per i tre figli minori**

E' riconosciuto ai nuclei familiari composti da "cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente", con almeno tre figli, del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo, con età inferiore ai 18 anni e con una modesta situazione economica [esempio: valore dell'indicatore della situazione economica equivalente per famiglie con 5 componenti €8.555,99.=].

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica.

#### **Assegno di maternità**

E' riconosciuto alle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con carta di soggiorno, residenti, con figli nati, minori adottati o in affidamento pre-adottivo, non beneficiarie di trattamenti previdenziali di maternità superiori a € . 338.89.= e con una situazione economica non elevata [esempio: valore dell'indicatore della situazione economica equivalente per famiglie con 3 componenti €16.954,95.=].

Pertanto nei casi in cui l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti risulti inferiore all'importo di cui all'assegno in oggetto, le lavoratrici interessate potranno ottenere la concessione della quota differenziale.

L'assegno è riconosciuto con decorrenza dalla data del parto nel limite massimo di cinque mensilità.

Dal 1° luglio 2001 viene applicata una nuova valutazione della situazione economica (a seguito del D.M. n. 337/2001 e del D.P.C.M. n. 242/2001). Per nascite, affidi e adozioni avvenuti fino al 30 giugno 2001 è stata applicata la disciplina previgente di cui al D.M. n. 452/2000.

Per la rivalutazione, per l'anno 2015 della misura degli assegni e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e l'assegno di maternità, occorre fare riferimento al comunicato del Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche delle Famiglie G.U. n.35 del 12.02.2016 che prevede **un adeguamento pari allo 0,1 % dell'indice ISTAT** dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

**Il nucleo familiare** è composto dal richiedente, familiari a carico ai fini IRPEF, conviventi; sono previste eccezioni come da DPCM 05.12.2013,n.159 e successiva DSU.

**La richiesta deve essere presentata su apposito modulo all'Ufficio Socio-Assistenziale:**

- a) **da uno dei genitori entro il 31 gennaio 2017 per l'assegno per il nucleo familiare;**
- b) **dalla madre entro sei mesi dalla data del parto per l'assegno di maternità.**

Il Servizio Sanità e Assistenza provvede:

- alla concessione degli assegni ed alla relativa comunicazione all'INPS di tutti i dati utili per effettuare i relativi pagamenti;
- alla revoca del beneficio, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, a far data dal momento dell'indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca è trasmesso all' INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

## **SCHEDA INFORMATIVA**

### Requisiti.

- **Cittadinanza italiana o comunitaria extracomunitari in** possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria o cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo **(CE)(legge 97/2013)** ,  
oppure  
**Cittadinanza italiana o comunitaria extracomunitaria con permesso di soggiorno (CE)**, per le richieste di assegni di maternità relative a figli nati, minori adottati o in affidamento pre-adottivo;
- Residenza;
- Situazione economica non superiore ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISEE) pari a:
  - . €8.555,99.= annui con riferimento a famiglie con 5 componenti, relativamente all'assegno per il nucleo familiare;
  - . €16.954,95.= annui con riferimento a famiglie con 3 componenti, relativamente all'assegno di maternità.

**Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico viene riparametrato sulla base di una scala di equivalenza che tiene anche conto di particolari situazioni (assenza di un coniuge e presenza di figli minori, presenza di persona con handicap psicofisico o con invalidità superiore al 66%, nuclei con figli minori in cui lavorano entrambi i genitori).**

:

| <b>N. componenti</b> | <b>Assegno familiare ISEE</b> | <b>Assegno maternità ISEE</b> |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2                    | --                            | -                             |
| 3                    | --                            | 16.954,95                     |
| 4                    | -                             |                               |
| 5                    | 8.555,99                      |                               |

#### Tempi di erogazione.

L'Ufficio determinerà la concessione dell'assegno entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta e procederà contestualmente a comunicare i dati all'INPS per i relativi pagamenti.

L'INPS provvede al pagamento:

- a) dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre;
- b) dell'assegno di maternità in un'unica soluzione entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati.

#### Validità.

- Anno solare cui si riferisce la richiesta per gli assegni per il nucleo familiare;
- Cinque mesi a decorrere dalla data del parto per l'assegno di maternità.

#### Tariffe.

---

#### Documentazione da presentare.

Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare documentabili al momento della richiesta, come da apposito modello-tipo, oppure dichiarazione recante la relativa attestazione provvisoria (rilasciata da altri soggetti pubblici o dai centri autorizzati di assistenza fiscale, CAAF).

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

D.M. 21.12.2000, n. 452, come modificato dal D.M. 25.05.2001, n. 337, e dal D.M.18.1.2002, n.34  
Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art.65 comma 1 legge 23 dicembre 1998, n. 448 modificata nel 2001 e dal 04 settembre 2013 dalla legge n.97/2013).

**D.C.P.M. 0512.2013 n.159.**

**DECRETO n. 7.11.2014 di approvazione modello tipo DSU.**

Comunicato Ministero del Lavoro e delle politiche sociali G.U. N. 35 del 12. 02. 2016.

**ULTIMO AGGIORNAMENTO: MARZO 2016.**